

STATUTO DELLA BCC di GAMBATESA

Piano delle modifiche - testo previgente a confronto con il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31.01.2024

Focus su Articoli dello Statuto oggetto di modifica

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p style="text-align: center;">Art. 9 Diritti e doveri dei soci</p> <p>I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25; b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse; c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.</p> <p>I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Diritti e doveri dei soci</p> <p>I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25; b) partecipano, con riferimento all'esercizio in corso, al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse; c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.</p> <p>I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.</p>	<p>La modifica proposta persegue l'obiettivo di rendere esplicita la circostanza, insita nei principi generali delle società che non perseguono fini speculativi, che i soci NON possono vantare diritti sulla distribuzione dei dividendi relativi all'esercizio anteriore al loro ingresso nella compagine sociale. La <i>ratio</i> è da ricercare nel principio dello "scambio mutualistico" che caratterizza l'operatività di una cooperativa bancaria a mutualità prevalente che, per definizione, non persegue fini speculativi e la cui distribuzione dell'utile d'esercizio soggiace agli stringenti limiti previsti dall'art. 2514 c.c.</p> <p>In tale prospettiva, il socio che non ha contribuito al suddetto scambio, in quanto non ancora integrato nella compagine sociale, non ha titolo per godere di alcun dividendo riferito all'esercizio precedente a quello del suo ingresso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 Esclusione del socio</p> <p>Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7; 	<p style="text-align: center;">Art. 14 Esclusione del socio</p> <p>Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7; 	

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:</p> <ol style="list-style-type: none"> abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa. <p>Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.</p> <p>Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può</p>	<p>- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:</p> <ol style="list-style-type: none"> abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa; non abbia intrattenuto rapporti bancari con la Società negli ultimi sei mesi consecutivi; sia stato sottoposto a misure definitive di prevenzione a carattere personale e/o patrimoniale ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nei casi in cui il relativo accertamento sia consentito dalle applicabili norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali; nei cui confronti siano state pronunciate sentenze di condanna irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo, nei casi in cui il relativo accertamento sia consentito dalle applicabili norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. 	<p>Si propone di integrare l'elenco delle cause di esclusione dei soci con la previsione di cui alla nuova lettera e) relativa ai soci non operativi per un determinato periodo al fine di rafforzare i poteri della Banca per escludere i soci c.d. "inerti", ivi compresi quelli rispetto ai quali la Banca abbia ritenuto opportuno recedere dai rapporti anche in relazione a notizie di reato o ad altre circostanze pregiudizievoli. In tal senso, la formulazione ipotizzata prevederebbe l'esclusione di coloro i quali non hanno intrattenuto rapporti bancari con la Società negli ultimi sei mesi consecutivi. Resta fermo il fatto che l'esclusione del socio non operativo verrebbe collocata tra le fattispecie di esclusione facoltative che il Consiglio di Amministrazione può deliberare, analogamente alle altre ipotesi già contemplate nell'attuale art. 14, secondo comma.</p> <p>L'elenco delle cause di esclusione dei soci, inoltre, viene integrato con l'inserimento di due ulteriori fattispecie, opportunamente coordinate con l'applicabile quadro normativo in tema di trattamento dei dati personali</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p> <p>Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.</p>	<p>Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.</p> <p>Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p> <p>Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17 Operatività nella zona di competenza territoriale</p> <p>La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.</p> <p>La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle esposizioni è destinata a soci cooperatori o è garantito dagli stessi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Ai fini del calcolo della prevalenza, sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia; b) la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; c) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo. 	<p style="text-align: center;">Art. 17 Operatività prevalente verso soci e nella zona di competenza territoriale</p> <p>La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.</p> <p>La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle esposizioni è destinata a soci cooperatori o è garantito dagli stessi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Ai fini del calcolo della prevalenza, sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia; b) la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; c) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo. 	<p>Si propone di modificare la rubrica dell'articolo 17 dello Statuto per allineare la stessa al contenuto della disposizione in quanto essa richiama l'operatività nella zona di competenza territoriale in contrapposizione all'art. 18 che disciplina l'operatività fuori dalla zona di competenza territoriale. L'articolo 17 dello Statuto disciplina però anche e soprattutto le situazioni degli affidamenti a "non soci" che vengono conteggiati nelle percentuali di affidamento prevalente a favore dei soci, in ragione delle varie forme di garanzia a presidio dell'esposizione richiamate dall'articolo e conformate alle previsioni della Circ. 285 Bankit Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale,</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
--	--	-----------------------------------

<p>Le esposizioni si intendono garantite alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza applicabili in materia.</p> <p>Le esposizioni non destinate ai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.</p>	<p>Le esposizioni si intendono garantite alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza applicabili in materia.</p> <p>Le esposizioni non destinate ai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.</p>	<p>Capitolo 5 – Banche di credito cooperativo, Sezione III – Operatività.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 Azioni e trasferimento delle medesime</p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.</p> <p>In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.</p> <p>Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 Azioni e trasferimento delle medesime</p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.</p> <p>In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.</p> <p>Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.</p>	

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.</p> <p>In ogni caso l'acquisto potrà avvenire nei limiti e con le modalità determinati dalla disciplina applicabile e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.</p>	<p>La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. In ogni caso l'acquisto potrà avvenire nei limiti e con le modalità determinati dalla disciplina applicabile e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.</p>	<p>Semplice revisione di formattazione mediante accorpamento del comma 5 e 6.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22-bis</p> <p style="text-align: center;">Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93</p> <p>La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2443 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2018, al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari a 12,8 milioni di euro, mediante l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione della Banca d'Italia. È esclusa qualunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22-bis</p> <p style="text-align: center;">Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93</p> <p>La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2443 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 maggio 2024, al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari a 15,5 milioni di euro, mediante l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione della Banca d'Italia. È esclusa qualunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.</p> <p>Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art. 20, possono essere sottoscritte e</p>	<p>Aggiornamento della data di delibera assembleare e del valore dei fondi propri, eliminazione del rinvio all'art.33, comma 2 e aggiornamento del rinvio all'art. 42.</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art. 20, possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi previsti dalla medesima normativa.</p> <p>Ai soci finanziatori spetta designare complessivamente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di finanziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al capitale sottoscritto e nel limite della maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale. A tali designazioni non si applicano l'art. 28, comma terzo, e 28-bis, relativamente all'applicazione del regolamento assembleare ed elettorale, gli artt. 32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma secondo, relativamente al requisito di esperienza del presidente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo periodo, limitatamente alla designazione del presidente del collegio da parte dell'assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale e al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nessun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.</p> <p>I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell'assemblea prevista dall'art. 24, ultimo comma.</p>	<p>detenute esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi previsti dalla medesima normativa.</p> <p>Ai soci finanziatori spetta designare complessivamente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di finanziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al capitale sottoscritto e nel limite della maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale. A tali designazioni non si applicano l'art. 28, comma terzo, e 28-bis, relativamente all'applicazione del regolamento assembleare ed elettorale, gli artt. 32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 34, comma primo, primo comma, primo periodo, limitatamente alla designazione del presidente del collegio da parte dell'assemblea e terzo comma relativo al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nessun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.</p> <p>I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell'assemblea prevista dall'art. 24, ultimo comma.</p> <p>Ai soci finanziatori spettano i medesimi diritti patrimoniali degli altri soci. Nei confronti dei soci finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. E' comunque esclusa la distribuzione di riserve al socio finanziatore.</p>	

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>Ai soci finanziatori spettano i medesimi diritti patrimoniali degli altri soci. Nei confronti dei soci finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. E' comunque esclusa la distribuzione di riserve al socio finanziatore.</p> <p>I soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della cooperativa di credito.</p> <p>Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.</p> <p>La Banca d'Italia autorizza l'eventuale rimborso delle azioni di finanziamento avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della Capogruppo, del Gruppo nel suo complesso; al rimborso si applica l'art. 15.</p> <p>Ai soci finanziatori non si applicano gli articoli 6, commi 1 e 2, 7, 8,12, 21, comma 5, e 50.</p>	<p>I soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della cooperativa di credito.</p> <p>Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.</p> <p>La Banca d'Italia autorizza l'eventuale rimborso delle azioni di finanziamento avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della Capogruppo, del Gruppo nel suo complesso; al rimborso si applica l'art. 15.</p> <p>Ai soci finanziatori non si applicano gli articoli 6, commi 1 e 2, 7, 8,12, 21, comma 5, e 50.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 30 Assemblea ordinaria</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.</p> <p>L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche e prassi di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 Assemblea ordinaria</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio</p> <p>L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche e prassi di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da</p>	<p>Si propone di modificare il testo al fine di armonizzare lo Statuto rispetto alla nuova definizione di grande esposizione contenuta nell'art. 392 della CRR2 che abbandona il criterio di riferimento del capitale ammissibile a favore di quello di capitale di classe 1.</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, in conformità alle disposizioni della Capogruppo.</p> <p>L'assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p> <p>L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la Società, di un presidente onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Il presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto.</p>	<p>rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, in conformità alle disposizioni della Capogruppo.</p> <p>L'assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p> <p>L'assemblea ordinaria delibera, inoltre, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa applicabile.</p>	<p>L'attuale formulazione statutaria richiama il capitale ammissibile che nella disciplina prudenziale viene utilizzato per finalità non più strettamente connesse alla disciplina delle grandi esposizioni.</p> <p>In considerazione del minor valore assoluto assunto dal concetto di capitale di classe 1 rispetto a quello di capitale ammissibile, viene prevista l'introduzione di una norma transitoria (cfr. art. 52).</p> <p>Si propone di integrare il testo al fine di prevedere nello statuto, in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza, la facoltà in capo all'assemblea di deliberare, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1.</p> <p>Tale integrazione si ritiene opportuna in considerazione dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allineamento dello statuto delle Banche Affiliate a quanto già previsto nello statuto della Capogruppo (cfr. art. 19 dello Statuto di Iccrea Banca) - introduzione di una previsione già contenuta all'interno della Circolare 285 di Banca d'Italia che vincola

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
--	--	-----------------------------------

		<p>comunque la delibera assembleare ad una preventiva trasmissione della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Autorità di Vigilanza, munita di tutte le evidenze atte a dimostrare che l'innalzamento del limite non pregiudichi il rispetto della normativa prudenziale.</p> <p>Nel caso in cui tale facoltà venisse esercitata dalla singola società, nel rispetto dei processi approvativi di cui sopra, l'innalzamento del limite consentirebbe di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incrementare la capienza per poter erogare i pagamenti in vista o in occasione della cessazione anticipata del rapporto o della carica, entro i limiti comunque stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente; - promuovere l'attrattività attraverso un'adeguata competitività dell'offerta retributiva complessiva, garantendo i requisiti di sostenibilità e stabilità della performance. <p>Si coglie l'occasione, inoltre, per allineare il testo del vigente quarto comma alle disposizioni di vigilanza in materia che non limitano il "perimetro" dell'assemblea al solo personale rilevante.</p> <p>Si precisa, infine, che l'eventuale richiesta di variazione del limite da parte di una singola società del Gruppo sarà subordinata, oltre che alla valutazione di Vigilanza, anche alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo</p>
--	--	--

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
		parere dei Comitati endoconsiliari interessati dalla tematica.
<p style="text-align: center;">Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 4 a 6 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, previa determinazione del loro numero.</p> <p>Non possono essere nominati, e se eletti decadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso; d) i dipendenti della Società; e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011; f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il 	<p style="text-align: center;">Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 4 a 6 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, previa determinazione del loro numero.</p> <p>Non possono essere nominati, e se eletti decadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso; d) i dipendenti della Società; e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011; f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il 	<p>Si propone di integrare l'elenco delle cause di ineleggibilità e decadenza al fine di anticipare, per talune fattispecie di reato, l'ineleggibilità e la decadenza dell'esponente all'emanazione di sentenza non definitiva. Per le medesime fattispecie, l'articolo 3 del DM 169/2020 prevede, invece, l'ineleggibilità e la decadenza al verificarsi di condanne con sentenza definitiva. Considerata la peculiarità del reato di usura "bancaria", si è ritenuto opportuno escludere dal perimetro di applicazione della disposizione statutaria tale fattispecie. Al riguardo, si rappresenta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per un esponente che viene condannato per usura bancaria (anche in misura non definitiva) troverebbe comunque

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;</p> <p>g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.</p>	<p>cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;</p> <p>g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;</p> <p>h) coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 	<p>applicazione la sospensione dall'incarico disciplinata dal decreto e la successiva valutazione per l'eventuale reintegro o per la pronuncia di decadenza. Tale presidio si ritiene di per sé adeguato a gestire le eventuali situazioni che dovessero verificarsi lasciando comunque uno spazio di valutazione all'organo competente (e alla Capogruppo) che si ritiene maggiormente cautelativo rispetto alla pronuncia di decadenza "automatica";</p> <ul style="list-style-type: none"> - il reato di usura bancaria viene contestato, di norma, al rappresentante legale della Banca al quale viene eccepito il mancato controllo atto ad impedire l'applicazione di tassi usurari ovvero a favorire l'applicazione degli stessi. Il reato di "usura bancaria", infatti, è da considerarsi sotto il profilo della responsabilità oggettiva e, pertanto, l'eventuale condanna non si ritiene possa incidere sulla onorabilità e correttezza del singolo in quanto non c'è una partecipazione o una condotta negligente del solo Presidente ma, eventualmente, del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso; - la Legge n. 108/1996, introdotta con lo specifico obiettivo di contrastare il fenomeno usurario, costituisce oggi un unicum rispetto al panorama europeo e di altri Paesi industrializzati. Nei principali Paesi europei si è assistito infatti ad un processo di deregolamentazione della

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.</p> <p>Gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.</p> <p>Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.</p>	<p>3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.</p> <p>La presente previsione non trova applicazione nei casi in cui la condanna sia stata comminata ai sensi dell'art. 644 c.p. per fatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di idoneità degli esponenti bancari.</p> <p>Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato in conformità alla normativa vigente.</p> <p>La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.</p> <p>Gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.</p> <p>Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.</p>	<p>legislazione sull'usura, nel contesto di una generale liberalizzazione dell'economia e globalizzazione dei mercati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 Durata in carica degli amministratori</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del vice presidente (di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 Durata in carica degli amministratori</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del vice presidente (di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario).</p> <p>Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza,</p>	<p>Si propone di inserire nello statuto un nuovo testo in base al quale l'anzianità di carica complessiva media dei componenti non può essere superiore a 5. Tale valore viene calcolato tenendo in considerazione il numero dei mandati interi e consecutivi già ricoperti nella Banca da ciascun esponente diviso il numero degli amministratori.</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio di almeno un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli articoli 22-bis e 28-bis, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.</p>	<p>competenza e ricambio del governo della Società, l'anzianità di carica complessiva media dei componenti - data dal numero dei mandati interi e consecutivi già ricoperti nella Banca da ciascun esponente diviso il numero degli amministratori - non deve essere superiore a 5.</p>	<p>Contestualmente si propone l'eliminazione del testo opzionale relativo al numero dei mandati individuali. Per l'applicazione della norma, si propone di stabilire che il conteggio dei mandati utili a calcolare la media sopra richiamata decorra, per ciascuna Banca, dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della BCC al Gruppo bancario cooperativo Iccrea.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 Sostituzione di amministratori</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere, in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale.</p> <p>Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il presidente eletto dall'assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Sostituzione di amministratori</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere, in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale.</p> <p>Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il presidente eletto dall'assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.</p>	<p>Si propone di modificare il testo al fine di garantirne una maggiore chiarezza riprendendo l'espressione contenuta nell'art. 2386 del Codice civile in virtù della quale gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione degli amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio, scadono insieme agli amministratori in carica al momento della sostituzione.</p> <p>Come noto, qualora nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più amministratori, ma non la maggioranza, spetta allo stesso Consiglio provvedere alla loro sostituzione, con la cd. cooptazione, evitando così l'immediata convocazione dell'assemblea. Tuttavia, i neoamministratori cooptati dal Consiglio sono destinati a restare in carica solo fino alla successiva assemblea, ovvero fino alla prima occasione in cui l'assemblea, rientrando in possesso delle sue prerogative, provvede a nominare gli amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare o</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
--	--	-----------------------------------

		<p>confermando i soggetti precedentemente cooptati dal Consiglio o nominando altri soggetti.</p> <p>La locuzione "anzianità di carica" recata dal testo statutario attualmente vigente, comunque rispettosa del disposto normativo, risultava più confacente a esplicitare la durata della carica dell'amministratore nominato in sostituzione dall'assemblea, nelle ipotesi - ad oggi non (più) riscontrabili nelle Banche Affiliate - in cui le scadenze dei mandati degli amministratori non erano sincroniche.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35 Poteri del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci; b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci; c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari; 	<p style="text-align: center;">Art. 35 Poteri del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci; b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci; c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari; 	<p>Si propone di modificare il testo alternativo al settimo comma inserendo tra i possibili soggetti destinatari di poteri deliberativi in materia di erogazione del credito anche il comitato crediti, qualora istituito.</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;</p> <p>f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;</p> <p>g) l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;</p> <p>h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (<i>reporting</i>);</p> <p>i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;</p> <p>j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;</p> <p>k) l'approvazione e le modifiche della normativa interna di competenza;</p> <p>l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;</p> <p>m) l'assunzione di partecipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo, e la cessione delle stesse;</p> <p>n) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;</p> <p>o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;</p> <p>p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;</p> <p>q) la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;</p> <p>r) l'eventuale costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;</p>	<p>e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;</p> <p>f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;</p> <p>g) l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;</p> <p>h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (<i>reporting</i>);</p> <p>i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;</p> <p>j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;</p> <p>k) l'approvazione e le modifiche della normativa interna di competenza;</p> <p>l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;</p> <p>m) l'assunzione di partecipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo, e la cessione delle stesse;</p> <p>n) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;</p> <p>o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;</p> <p>p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;</p> <p>q) la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;</p> <p>r) l'eventuale costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;</p>	

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>s) l'adozione, in materia di gestione delle crisi, delle misure per l'attuazione del piano di risanamento;</p> <p>t) l'approvazione di una politica ad hoc per la promozione della diversità e dell'inclusività;</p> <p>u) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.</p> <p>Le competenze di cui alle precedenti lettere l), m) e n), sono esercitate dal consiglio previa approvazione preventiva della Capogruppo.</p> <p>Il consiglio, nell'ambito delle politiche di remunerazione definite nel Gruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.</p> <p>È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.</p> <p>In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali e alle sedi distaccate, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa</p>	<p>s) l'adozione, in materia di gestione delle crisi, delle misure per l'attuazione del piano di risanamento;</p> <p>t) l'approvazione di una politica ad hoc per la promozione della diversità e dell'inclusività;</p> <p>u) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.</p> <p>Le competenze di cui alle precedenti lettere l), m) e n), sono esercitate dal consiglio previa approvazione preventiva della Capogruppo.</p> <p>Il consiglio, nell'ambito delle politiche di remunerazione definite nel Gruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.</p> <p>È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.</p> <p>In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al condirettore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, al comitato crediti, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali e alle sedi distaccate, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per</p>	

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.</p>	<p>prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 37 Deliberazioni del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 Deliberazioni del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.</p> <p>La partecipazione alle riunioni del consiglio potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti</p>	<p>Si propone di rendere testo "base" dello Statuto Tipo la formulazione che contempla la possibilità di tenere le riunioni dell'organo sociale con strumenti di video o tele conferenza, contemplando come testo alternativo la formulazione che non fornisce evidenza statutaria alla VDC, precludendone pertanto l'utilizzo.</p> <p>La formulazione "base" proposta disciplina, in aggiunta all'ordinaria riunione CdA in cui tutti i partecipanti sono fisicamente presenti (originario testo della clausola), anche le due</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.</p> <p>Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.</p> <p>Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti</p>	<p>ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del consiglio esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il segretario, indipendentemente dalla contemporanea presenza nel medesimo luogo del presidente.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.</p> <p>Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.</p>	<p>ulteriori e distinte ipotesi di: i) partecipazione parziale di alcuni componenti in VDC (compreso il Presidente) a riunione convocata in luogo fisico; ii) partecipazione totale di tutti i componenti in VDC a riunione convocata esclusivamente in VDC (c.d. full audio video).</p> <p>Nell'ipotesi ordinaria la riunione dovrebbe quindi essere convocata in un luogo fisico normalmente coincidente con la Sede sociale ma consentire (prima ipotesi - mista) la partecipazione, di ogni componente in VDC.</p> <p>In tale circostanza il segretario verbalizzante (il DG eventualmente coadiuvato) sarà in linea di principio presente presso il luogo di convocazione coincidente con la Sede sociale che rappresenta anche il proprio usuale luogo di lavoro, dove pertanto verrà redatto il verbale.</p> <p>Risulta possibile, in tale ipotesi, la stessa partecipazione del Presidente in VDC.</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
--	--	-----------------------------------

<p>ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 39 Compenso degli amministratori</p> <p>Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.</p> <p>La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Compenso degli amministratori</p> <p>Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.</p> <p>La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste, nonché quella spettante al presidente e al vice presidente del comitato esecutivo ove istituito, è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>	<p>Si propone di modificare il testo base per chiarire che il CdA, sentito il parere del Collegio Sindacale, ha anche la competenza a determinare la remunerazione del presidente e del vicepresidente del Comitato Esecutivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</p> <p>Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</p> <p>Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione nominati dallo stesso consiglio.</p> <p>Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.</p>	

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.</p> <p>Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.</p> <p>Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.</p> <p>Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e</p>	<p>Il potere di proposta in seno al comitato spetta ordinariamente al Direttore.</p> <p>Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.</p> <p>La partecipazione alle riunioni del comitato potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del comitato esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il segretario, indipendentemente dalla contemporanea presenza nel medesimo luogo del presidente.</p> <p>Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.</p> <p>Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e</p>	<p>Si propone di modificare il testo per rafforzare il ruolo della Direzione in seno al comitato esecutivo.</p> <p>Si propone di rendere testo "base" dello Statuto Tipo la formulazione che contempla la possibilità di tenere le riunioni dell'organo sociale con strumenti di video o tele conferenza, contemplando come testo alternativo la formulazione che non fornisce evidenza statutaria alla VDC, precludendone pertanto l'utilizzo.</p> <p>La formulazione "base" proposta disciplina, in aggiunta all'ordinaria riunione CE in cui tutti i partecipanti sono fisicamente presenti (originario testo della clausola), anche le due ulteriori e distinte ipotesi di: i) partecipazione parziale di alcuni componenti in VDC (compreso il Presidente) a riunione convocata in luogo fisico; ii) partecipazione totale di tutti i componenti in VDC a riunione convocata esclusivamente in VDC (c.d. full audio video).</p> <p>Per omogeneità di materia si rinvia alle considerazioni esposte con riferimento alle riunioni del CdA sub art. 37 Statuto.</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.</p> <p>Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p>	<p>al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 42 Composizione del collegio sindacale</p> <p>L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.</p> <p>Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42 Composizione del collegio sindacale</p> <p>L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.</p>	<p>Si propone di modificare in testo opzionale la previsione statutaria relativa al requisito di esperienza del presidente del Collegio Sindacale (attuale comma 2 dell'art. 42) alla luce dei requisiti introdotti dal D.M. 169/2020.</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.</p> <p>Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.</p> <p>Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; 	<p>I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.</p> <p>Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.</p> <p>Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; 	<p>Si propone di allineare le previsioni della lettera e) con la corrispondente lettera e) dell'articolo 32 per quanto concerne il perimetro delle società escluse dall'ambito dell'applicazione del divieto di concorrenza statutariamente previsto, fermi restando i divieti normativi in tema di interlocking.</p> <p>Si propone di integrare l'elenco delle cause di ineleggibilità e decadenza al fine di anticipare, per talune fattispecie di reato, l'ineleggibilità e la decadenza dell'esponente all'emanazione di sentenza non definitiva. Per le medesime fattispecie, l'articolo 3 del DM 169/2020 prevede, invece, l'ineleggibilità e la decadenza al verificarsi di condanne con sentenza definitiva. Per ulteriori chiarimenti si rinvia al commento dell'articolo 32.</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;</p> <p>f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;</p> <p>g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.</p>	<p>d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di società finanziarie di sviluppo regionale, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;</p> <p>f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;</p> <p>g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti;</p> <p>h) coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; 	

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p> <p>La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.</p> <p>I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. <p>La presente previsione non trova applicazione nei casi in cui la condanna sia stata comminata ai sensi dell'art. 644 c.p. per fatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di idoneità degli esponenti bancari.</p> <p>Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p> <p>La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del quinto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.</p>	

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.</p> <p>In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.</p>	<p>I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.</p> <p>Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.</p> <p>In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale</p> <p>Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.</p> <p>Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale</p> <p>Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.</p> <p>Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla</p>	<p>Si propone di inserire ex novo, al quinto comma, la formulazione che contempla la possibilità di tenere le riunioni dell'organo sociale con strumenti di video o tele conferenza, contemplando come testo alternativo la formulazione che non fornisce evidenza statutaria alla VDC, precludendone pertanto l'utilizzo.</p> <p>La formulazione "base" proposta disciplina, in aggiunta all'ordinaria riunione CS in cui tutti i partecipanti sono fisicamente presenti (originario testo della clausola), anche le due ulteriori e distinte ipotesi di: i) partecipazione parziale di alcuni componenti in VDC (compreso il Presidente) a riunione convocata in luogo fisico; ii) partecipazione totale di tutti i componenti in</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
<p>responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.</p> <p>Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.</p> <p>I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p> <p>Il collegio sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.</p>	<p>responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.</p> <p>Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.</p> <p>La partecipazione alle riunioni del collegio potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del collegio esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il presidente.</p> <p>I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p>	<p>VDC a riunione convocata esclusivamente in VDC (c.d. full audio video).</p> <p>Per omogeneità di materia si rinvia alle considerazioni esposte con riferimento alle riunioni del CdA sub art. 37 Statuto.</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
	Il collegio sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.	
<p style="text-align: center;">Art. 44 Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali</p> <p>Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 35, ottavo comma, e nell'articolo 42, settimo comma.</p> <p>Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44 Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali</p> <p>Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 35, ottavo comma, e nell'articolo 42, sesto comma.</p> <p>Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.</p>	<p>Aggiornamento rinvio presente al termine del comma 1 in coerenza con modifica all'art.42.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 52 Disposizioni transitorie</p> <p>I divieti e i limiti introdotti dall'assemblea straordinaria dei soci del 28 maggio 2011 all'articolo 42, relativi al numero massimo dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52 Disposizioni transitorie</p> <p>I divieti e i limiti introdotti dall'assemblea straordinaria dei soci del 28 maggio 2011 all'articolo 42, relativi al numero massimo dei</p>	<p>Viene confermato il contenuto del primo comma nel quale ciascuna Banca dovrà richiamare la data dell'assemblea nella quale sono stati introdotti i divieti e i limiti ex art. 42.</p>

ESTRATTO DA STATUTO DEL 28.03.2022 (TESTO PREVIGENTE)	ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 31.01.2024 (TESTO NUOVO)	MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE
--	--	-----------------------------------

<p>mandati, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato dei sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.</p> <p>La disposizione del primo comma dell'art. 32, relativa al numero massimo degli amministratori, si applica a partire dalla scadenza del mandato successivo a quello in corso al momento dell'adozione della medesima previsione. Sino a tale data, il consiglio di amministrazione sarà composto da 7 a 9 amministratori.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri nominato prima dell'entrata in vigore del presente statuto rimane in carica fino alla scadenza naturale del proprio mandato.</p>	<p>mandati, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato dei sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.</p> <p>I mandati degli amministratori rilevanti ai fini della determinazione della anzianità media di carica di cui all'articolo 33 si iniziano a computare dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo bancario cooperativo ICCREA. Ai fini della determinazione della condizione di consecutività dei mandati rilevanti ai sensi dell'articolo 33, non si considerano consecutivi i mandati interrotti per almeno un mandato intero.</p>	<p>Viene introdotta una disposizione transitoria nella quale viene specificata la decorrenza dei mandati rilevanti ai fini del calcolo dell'anzianità media di carica di cui all'art. 33, ovvero che i mandati medi vengono calcolati tenendo in considerazione i mandati maturati successivamente alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo ICCREA. Al riguardo, viene specificato che la condizione di consecutività dei mandati non trova applicazione in caso di mandati interrotti per almeno un mandato intero.</p>
--	---	---